

COMUNE DI TRADATE

PROVINCIA DI VARESE

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO IN VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ

Dir. 2001/42/CE
D.Lgs. 152/06
LR 12/2005
DCR VIII/351 13.03.2007
DGR VIII/6420 27.12.2007 e s.m.i.

RAPPORTO PRELIMINARE

COMUNE DI TRADATE

Autorità procedente:

Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica | Geom. Maura Perin

Autorità competente:

Funzionario Comunale | Arch. Marco Padovan

Consulenza esterna:

Stefano Franco *ingegnere*

STUDIO AMBIENTE E TERRITORIO

www.studioambienteterritorio.it

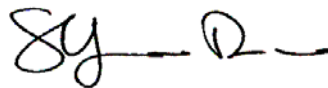
novembre_2014_agg_00

L'elaborato contiene il Rapporto Preliminare relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo - PUGSS di Tradate (VA) in variante al Piano dei Servizi vigente.

Incarico di consulenza esterna conferito a:
Stefano Franco *ingegnere* | *Albo Ingegneri Provincia di Varese n. 2783*

STUDIO AMBIENTE E TERRITORIO
21021 Angera (VA) – Via Borromeo 7
T: 0331.960242 / 338.3961800 | F: 0331.1817838 | E: info@studioambienteterritorio.it
www.studioambienteterritorio.it

Elaborato a cura di:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters 'S', 'F', and 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.

Ing. Stefano Franco

SOMMARIO

1. PREMESSE GENERALI.....	2
1.1. OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO.....	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS.....	3
2.1. LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.Lgs. 152/06	3
2.2. LA VAS NELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 DELLA LOMBARDIA.....	5
2.2.1. Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS	6
3. PREVISIONI DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO.....	9
3.1. RIFERIMENTI GENERALI.....	9
3.2. PREVISIONI DI OPERE E INTERVENTI DEL PUGSS.....	9
3.2.1. Elementi di variante al Piano dei Servizi vigente introdotti dal PUGSS.....	11
4. RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	12
4.1. PREMESSE.....	12
4.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO	12
5. SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DEL PUGSS.....	15
5.1. SISTEMA AMBIENTALE DI SCALA COMUNALE	15
5.2. SCENARIO AMBIENTALE DEGLI AMBITI DIRETTAMENTE INTERESSATI DAL PUGSS	16
5.3. EFFETTI AMBIENTALI DEL PUGSS	17
5.3.1. Valutazioni di sintesi.....	17
5.4. EFFETTI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000.....	19
5.4.1. Relazioni tra le previsioni del PUGSS e SIC/ZPS	19
5.5. LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI	20
5.5.1. Il processo di partecipazione pubblica al procedimento	20
6. CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA VAS.....	21
6.1. RIFERIMENTI METODOLOGICI.....	21
6.2. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI AMBIENTALI E CONCLUSIONI	21

1. PREMESSE GENERALI

1.1. OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Comune di Tradate ha provveduto alla redazione degli atti di disciplina del sottosuolo ai sensi della L.R. 7/2012 a integrazione del Piano dei Servizi vigente, in particolare attraverso la formazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) conforme ai criteri del Regolamento Regionale n. 6/2010.

A valle delle recenti disposizioni regionali, le quali stabiliscono che anche il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi ricadono entro l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), lo stesso PUGSS, ove predisposto con iter autonomo rispetto al PGT, è da sottoporsi a tale procedura. Nello specifico, il PUGSS si configura quale atto integrativo del Piano dei Servizi, pertanto, la sua formazione successiva a quella del PGT già approvato costituisce variante al Piano dei Servizi medesimo ed è sottoposta alle disposizioni dell'art. 4 della LR 12/2005, che prevedono una *Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica* (cfr. LR 12/2005, art. 4, comma 2 bis, introdotto dalla LR 4/2012; DGR 9/3836 del 25/07/2012).

Il presente Rapporto Preliminare considera i contenuti del PUGSS e sviluppa gli approfondimenti di legge ai fini della citata procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS avviata con DGC n. 134 del 30/07/2014.

Per quanto attiene l'impostazione generale del documento, si richiama il principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, in base al quale il D.Lgs. 152/2006 ha stabilito che (Art. 12) *“la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”*.

Ai sensi di tale principio, il Rapporto Preliminare non riporta le analisi e valutazioni già oggetto del Rapporto Ambientale del Piano di Governo del Territorio di Tradate approvato con DCC n. 16 del 16/06/2014 con relativo Piano dei Servizi, limitandosi a una trattazione dei soli aspetti di nuova previsione programmatica e progettuale introdotti dal PUGSS in esame, finalizzati alle determinazioni dell'Autorità Competente circa l'assoggettabilità del PUGSS a VAS.

A tale scopo il documento si articola nei seguenti contenuti principali:

- i riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di competenze (cap. 2);
- i richiami alle previsioni del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo in esame, come dettagliate negli elaborati di progetto a cui si rimanda (cap. 3);
- i riferimenti al quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, per l'ambito di studio (cap. 4);
- la ricostruzione dello scenario ambientale a scala comunale e le considerazioni sui possibili effetti ambientali correlati alla proposta di PUGSS (cap. 5);
- le valutazioni finali circa la proposta di esclusione dalla VAS del PUGSS (cap. 6).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS

2.1. LA DIRETTIVA 2001/42/CE E IL D.LGS. 152/06

Già dagli anni '70 l'applicazione di una valutazione ambientale ai piani ed ai programmi è stata riconosciuta, a livello internazionale, quale strumento essenziale per il sostegno delle azioni rivolte allo sviluppo sostenibile.

L'approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di *“valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”* ha intensificato le occasioni di dibattito sulla *Valutazione Ambientale Strategica* (VAS) in sede europea e nazionale, centrando l'attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione.

La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla *Valutazione di Impatto Ambientale* (VIA) e delle sue successive modificazioni.

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque il principio della valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma (a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato) con l'intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi.

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente all'elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.

Direttiva 01/42/CE

Art. 3 - Ambito di applicazione

« 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,

a) *che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o*

b) *per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.*

3. *Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

4. *Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

5. *Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.*

6. *Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.*

7. *Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico. »*

A livello nazionale la normativa di settore (D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, come succ. mod.), nel riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria, sancisce:

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152

Art. 6 - Oggetto della disciplina

«1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*

2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la*

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 [l'articolo 12 si riferisce alla procedura di verifica di assoggettabilità, n.d.r.].

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;*
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;*
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;*
- c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovrazionale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. »*

2.2. LA VAS NELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 DELLA LOMBARDIA

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta per la prima volta nel quadro normativo della Regione Lombardia con la L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio", la quale all'articolo 4, comma 1, dispone che:

« Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. »

Lo stesso Art. 4 della norma regionale ha provveduto ad una prima definizione dell'ambito di applicazione della VAS, stabilendo la seguente determinazione dei piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale (LR 12/2005, Art. 4, comma 2):

«Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione. »

Gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" approvati dal Consiglio Regionale (Deliberazione n. VIII/351 del 13/03/2007) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 12/2005 hanno ulteriormente precisato che (punto 4.2)

«È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:

- a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;*
- b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.»*

Ad ulteriore specificazione della disciplina, con DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007 la Regione Lombardia ha definito i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per la valutazione ambientale delle diverse tipologie di atti programmatici; gli stessi modelli sono stati successivamente modificati ed integrati con le DGR n. VIII/10971 del 30/12/2009 e DGR n. IX/961 del 10/11/2010, in adeguamento alle norme nazionali in precedenza richiamate e nel frattempo entrate in vigore.

La più recente DGR n. IX/3836 del 25/07/2012 ha inoltre precisato il modello metodologico e procedurale della valutazione ambientale alle varianti ai Piani dei Servizi e Piani delle Regole.

2.2.1. Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS

I provvedimenti regionali in precedenza richiamati definiscono l'ambito di applicazione della VAS in relazione alle diverse tipologie di piani e programmi e loro varianti.

Nella fattispecie, la disciplina generale per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS è definita nell'*Allegato 1 – Modello Generale* alla DGR IX/961 del 10.11.2010; il provvedimento stabilisce che (punto 2.2 dell'Allegato 1):

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);*
- b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.*

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Più nello specifico, l'*Allegato 1a* alla richiamata DGR IX/961 del 10.11.2010 definisce le procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS per la formazione e le varianti al Documento di Piano dei PGT; ferme restando le disposizioni di carattere generale stabilite dal D.Lgs. 152/2006, a livello regionale non è invece prevista una specifica disciplina VAS per le varianti al PGT che comportino modifiche unicamente al Piano delle Regole o al Piano dei Servizi.

Relativamente alle varianti al Documento di Piano, l'*Allegato 1a* sancisce che (cfr. punto 2.1):

Le varianti al Documento di Piano sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche*
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE*
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.*

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.

Per le varianti al DdP del PGT che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori del DdP, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., se le varianti al DdP del PGT, diverse dai P/P di cui al comma 2 dell'art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Ai sensi delle norme di legge richiamate, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si configura nelle seguenti fasi principali:

- Pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità;
- Elaborazione del Rapporto Preliminare volto ad evidenziare i principali effetti ambientali connessi alla proposta di intervento;

- Messa a disposizione presso gli Uffici comunali e sul sito web SIVAS del Rapporto Preliminare per almeno trenta giorni al fine dell'espressione dei pareri di competenza da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente coinvolti;
- Convocazione della Conferenza di Verifica per il confronto con gli Enti al fine della valutazione circa i possibili effetti ambientali correlati alla variante urbanistica;
- Emissione del verbale della Conferenza e decisione finale da parte dell'*autorità competente* per la VAS, d'intesa con l'*autorità procedente*, in merito all'assoggettabilità a VAS della proposta di PUGSS e relativa variante urbanistica; la pronuncia viene resa con atto pubblico entro novanta giorni dalla messa a disposizione del Rapporto Preliminare.

3. PREVISIONI DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO

3.1. RIFERIMENTI GENERALI

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 richiamato, il Rapporto Preliminare espone le caratteristiche del piano o del programma sottoposto a Verifica di assoggettabilità VAS, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi (cfr. Allegato I alla Parte II D.Lgs. 152/2006):

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

A tale riguardo, si richiamano di seguito i contenuti principali del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo in esame, con specifico riferimento alle previsioni di opere ed interventi a cui siano riconducibili possibili effetti sull'ambiente.

3.2. PREVISIONI DI OPERE E INTERVENTI DEL PUGSS

Il PUGSS di Tradate sviluppa l'analisi delle opere e interventi necessari per il completamento delle reti di sottoservizi sul territorio comunale sulla base di un confronto tra le previsioni del PGT vigente e le infrastrutturazioni esistenti.

Il documento distingue le previsioni relative alle aree ricomprese entro gli Ambiti di Trasformazione Urbanistica e le aree sottoposte a pianificazione attuativa di altra natura (PA, PL, ERP, PII). Dei nove Ambiti di Trasformazione, tre si trovano nel settore Nord e Nord-Ovest del territorio comunale (AT01, AT03 e AT02), uno si trova a Ovest (AT04) e cinque sono localizzati nel settore a Sud e Sud-Est (AT07, AT08, AT05, AT06 e AT06 bis).

Tutte le previsioni attuative diverse dagli AT e otto di questi stessi, con la sola eccezione dell'AT04, intervengono su ambiti interni o in stretta prossimità al tessuto urbanizzato esistente, pertanto le relative opere o interventi in sottosuolo non si configurano quali modificazioni reali del quadro ambientale e insediativo esistente.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del PUGSS, l'ambito di trasformazione AT04 si colloca in località C.na San Bernardo, un settore isolato in corrispondenza del confine comunale con Lonate Ceppino. La zona può essere considerata adeguatamente

servita da tutti i servizi tecnologici principali, a eccezione della rete fognaria. Tale situazione rappresenta già ora un elemento di criticità della frazione, in particolare per la difficoltà di deflusso delle acque meteoriche non collettate e che pertanto, a seguito di eventi meteorici significativi, tendono a ristagnare in corrispondenza delle strade e dei cortili dell'abitato. Questa situazione risulta quindi particolarmente problematica anche per gli insediamenti residenziali già presenti e non solo per il nuovo ambito di trasformazione in previsione.

Il punto di collegamento più prossimo per lo smaltimento dei reflui civili è individuabile in un tratto di rete fognaria esistente che si trova a più di 650 m a Est, oltre il Torrente Fontanile, mentre il collettore consortile scorre a più di 1 km a Sud dell'ambito.

A differenza, quindi, degli altri ambiti che sono posti al margine del tessuto urbano consolidato e che necessitano di un'urbanizzazione minima (prolungamento dei servizi esistenti per un massimo di 80÷100 m nel contesto di realizzazione/adeguamento di strade locali), la previsione urbanistica in località C.na San Bernardo comporterà la necessaria realizzazione di sistema di smaltimento dedicato che risolva l'attuale situazione non sostenibile.

Considerando l'ubicazione del comparto sul territorio comunale e la rete di smaltimento esistente, il PUGSS considera 3 possibili scenari di intervento:

1. Allacciamento per caduta al collettore consortile

Una possibile soluzione è quella di collettare gli scarichi dell'intero quartiere verso il collettore consortile che passa lungo Via Monte San Michele. Tale soluzione è pratica dal punto di vista della rete di smaltimento, in quanto non necessiterebbe di pompare in pressione i reflui, ma presenta alcune problematiche, quali la distanza di oltre 1 km tra il comparto e Via Monte San Michele e la necessità di oltrepassare delle aree boscate ricadenti nel PIF provinciale.

La prevista realizzazione del tracciato stradale S9A e S30 (PTCP della Provincia di Varese), cosiddetta "Varesina bis", parallela al Torrente Fontanile può costituire un tracciato ideale da seguire al fine di non incidere ulteriormente sulle aree agricole e boscate, ma determina uno sviluppo complessivo dell'opera di circa 1,5 km.

2. Allacciamento in pressione alla rete in corrispondenza di Viale dello Sport

Considerando sempre l'ipotesi di allacciamento alla rete esistente, il percorso più breve è quello che si collega con la linea che arriva in Viale dello Sport, ove è presente una linea di fognatura nera, mentre per le acque bianche è presente uno scarico nel Torrente Fontanile. La realizzazione di questa soluzione comporta il superamento di due fattori: l'attraversamento del Torrente Fontanile, corso d'acqua facente parte del reticolo idrico principale, quindi di competenza regionale, e la necessità di realizzare una vasca di accumulo e un allacciamento in pressione.

3. Realizzazione di un sistema di smaltimento indipendente (fitodepurazione e subirrigazione)

Un'ulteriore soluzione è quella di considerare un sistema di smaltimento indipendente, scollegato dalla rete esistente. La possibilità, prevista dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede la realizzazione di un sistema di fitodepurazione adeguatamente dimensionato ed eventualmente associato ad altre modalità di depurazione delle acque e successiva subirrigazione.

3.2.1. Elementi di variante al Piano dei Servizi vigente introdotti dal PUGSS

I contenuti del PUGSS sopra richiamati non evidenziano previsioni autonome, introdotte *ex post* dal nuovo strumento di programmazione, quanto aspetti infrastrutturali direttamente connessi all'attuazione degli Ambiti di Trasformazione contemplati dal PGT vigente, già oggetto della valutazione ambientale originaria.

Lo stato attuale della programmazione non definisce, peraltro, elementi progettuali – quali l'esatta collocazione spaziale o il dimensionamento degli interventi – tali da consentirne una disamina di merito sotto il profilo ambientale.

Le determinazioni del PUGSS possono quindi essere assunte quale completamento e approfondimento settoriale del Piano dei Servizi vigente, senza generare influenza su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Si rimanda alle sezioni successive per ulteriori considerazioni di carattere ambientale.

4. RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

4.1. PREMESSE

Il Rapporto Ambientale VAS che ha accompagnato il PGT di Tradate, comprensivo del Piano dei Servizi, ha esaminato nel dettaglio le relazioni tra il piano urbanistico in esame e gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti che, alle diverse scale, governano il contesto ambientale e territoriale interessato.

In particolare, l'analisi dello scenario pianificatorio e programmatico è stata finalizzata al raggiungimento di due obiettivi principali:

- a. la verifica di compatibilità generale della variante urbanistica rispetto alle disposizioni dei diversi piani e programmi territoriali o settoriali;
- b. l'individuazione degli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi piani e programmi che consentano di orientare i contenuti della variante urbanistica verso criteri di sostenibilità ambientale.

4.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO

L'insieme dei piani e programmi che governano l'ambiente-territorio oggetto del PGT di Tradate ne costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico: l'analisi di tale quadro è stata finalizzata a stabilire la rilevanza del Piano e la sua relazione con gli altri piani o programmi considerati, con specifico riferimento alla materia ambientale.

Secondo le finalità sopra espresse, la VAS del PGT di Tradate ha trattato gli elementi programmatici di seguito riportati.

Pianificazione territoriale regionale

☐ **Piano Territoriale Regionale (PTR)** - approvato con DCR n. 951 del 19.01.2010

Lo strumento si configura quale promotore di obiettivi e strategie di sviluppo per l'intera Lombardia, nella diversa declinazione d'ambito dei sistemi territoriali individuati dal Piano. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. La sezione Piano Paesaggistico Regionale (PPR) assume, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) previgente e ne integra la sezione normativa.

☐ **Rete Ecologica Regionale (RER)** – approvata con DGR n. 8/10962 del 30.12.2009

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale. Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" costituisce strumento orientativo per la definizione e la salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione regionale e locale.

Pianificazione territoriale provinciale

- **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)** di Varese - approvato con DCP n. 27 del 11.04.2007

Il PTCP individua gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, definendo un coordinamento delle opere e delle azioni che interagiscono con la programmazione svolta a livello locale; inoltre, Il PTCP assume valore di piano paesaggistico a livello provinciale, in quanto individua le azioni atte a raggiungere le previsioni del Piano Territoriale Regionale in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.

- **Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese (PIF)** - approvato con DCP n. 2 del 25.01.2011.

Il Piano Generale di Indirizzo Forestale è lo strumento utilizzato dalle Province ai sensi della L.R. n. 31 del 5.12.2008 per delineare gli obiettivi di sviluppo del settore silvopastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche. Il PIF assume le finalità di approfondire le conoscenze ed organizzare le proposte di intervento sui territori esterni al perimetro di Comunità Montane, Parchi e Riserve Regionali, ovvero per le aree che ai sensi della normativa forestale (L.R. n. 31/2008) sono di competenza delle Amministrazioni Provinciali.

- **Piano Agricolo Provinciale**

Il Piano Agricolo della Provincia di Varese opera in raccordo ai sovraordinati piani regionali, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), dei quali riprende e articola le linee strategiche, definendo altresì obiettivi specifici in raccordo con il corrispondente periodo di validità.

Il Piano Agricolo Provinciale intende ribadire e rafforzare l'impianto strategico della politica agricola regionale, giungendo a definire un unico obiettivo strategico generale: valorizzazione complessiva delle risorse e delle potenzialità dell'agricoltura provinciale, in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile.

Pianificazione di settore e parchi

- **Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)** - approvato definitivamente con D.P.C.M. del 24.05.2001

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, predisposto adottato ai sensi della Legge n. 183/1989 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, si pone quale obiettivo prioritario la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. Il provvedimento contiene norme e vincoli di natura idraulica e idrogeologica che, in determinate aree, limitano l'uso del suolo a scopo urbanistico e in altre demandano ai Comuni approfondimenti per verificare la compatibilità delle previsioni urbanistiche locali con le condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico rappresentate nella cartografia del PAI stesso.

□ **Piano Territoriale di Coordinamento Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate - approvato con DGR n. 7/427 del 07.07.2000**

Il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate è stato istituito con Legge Regionale n. 86 del 30.11.1983. Il PTC del Parco definisce le linee strategiche per gli usi del suolo nel territorio di competenza, specificando i criteri e indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale. Tra gli indirizzi del PTC si richiamano: l'obiettivo di limitazione della zona edificabile e salvaguardia dei confini del Parco Pineta anche attraverso la creazione di zone tampone; la massimizzazione della tutela delle aree a maggior contenuto naturalistico e in particolare delle connessioni delle aree verdi di frangia, delle aree verdi urbane e delle aree protette; la riqualificazione e rifunzionalizzazione delle zone fluviali individuate dal reticolo idrico concorrono all'attuazione degli obiettivi del PTC del Parco Pineta. A questi obiettivi si aggiungono le strategie di contenimento del consumo di suolo, riuso del suolo urbanizzato, minima alterazione dei luoghi, riqualificazione delle aree nelle zone periferiche maggiormente degradate e anonime e ricucitura del tessuto urbano.

Tenuto conto dei contenuti del PUGSS in precedenza richiamati e considerate le finalità del presente Rapporto Preliminare, non si richiamano in questa sede i contenuti degli strumenti programmatici sopra citati, rimandando per essi al Rapporto Ambientale VAS del PGT, il quale ha verificato la coerenza tanto delle strategie, quanto delle azioni previste dal Piano di Tradate con gli strumenti di pianificazione elaborati dagli enti sovraordinati.

5. SCENARIO AMBIENTALE E POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DEL PUGSS

5.1. SISTEMA AMBIENTALE DI SCALA COMUNALE

La verifica dei possibili effetti ambientali determinati dal PUGSS in esame presuppone un'analisi preliminare dello scenario ambientale sul quale il Piano interviene, al fine di evidenziare criticità e sensibilità già presenti e poter valutare le eventuali nuove modificazioni introdotte.

La determinazione delle componenti ambientali da indagare - prima con la rappresentazione del loro stato di fatto, poi con la stima dei possibili effetti ambientali - costituisce un momento di attenzione particolare, in quanto la mancata considerazione di una componente ambientale esclude a priori la possibilità di individuare le modificazioni su di essa introdotte dalla previsione progettuale.

Relativamente alla restituzione dello scenario ambientale a scala comunale, sono disponibili gli approfondimenti svolti in sede di formazione del PGT e relativa VAS. In particolare, il Rapporto Ambientale VAS del PGT di Tradate riporta un'analisi ambientale di dettaglio riferita alle diverse componenti e sistemi che connotano il territorio comunale.

I sistemi ambientali indagati sono i seguenti:

- **Sistema del suolo e sottosuolo**
 - Geomorfologia
 - Geologia
 - Pericolosità per frana
 - Sismicità del territorio
 - Rischio di esposizione al gas radon
- **Sistema delle acque (superficiali e sotterranee)**
 - Idrogeologia
 - Classificazione delle unità di sottosuolo
 - Piezometria della falda acquifera nei depositi quaternari
 - Vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento
 - Qualità delle acque sotterranee
 - Idrografia superficiale
 - Individuazione del reticolo idrografico principale e minore
- **Sistema dell'atmosfera**
- **Sistema delle pratiche agrocolturali e Sistema della naturalità e reti ecologiche**

- **Sistema delle infrastrutture**
 - Infrastrutture viarie
 - Fognatura
 - Acquedotto
 - Elettrodotti e antenne RDB
- **Sistema insediativo (residenza, produzione, commercio, terziario, servizi)**

Analogamente a quanto effettuato per lo scenario programmatico, considerati i contenuti del PUGSS in esame e le finalità della presente indagine, tenuto anche conto del citato principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, non si espone con il presente Rapporto Preliminare una riproposizione delle analisi di scenario ambientale effettuate in sede di VAS originaria del PGT, alle quali si rimanda.

5.2. SCENARIO AMBIENTALE DEGLI AMBITI DIRETTAMENTE INTERESSATI DAL PUGSS

Per la determinazione delle tematiche da esaminare attraverso un'analisi ambientale di dettaglio, viene di norma applicata la metodologia dello “*scoping*”, tecnica rivolta alla preliminare individuazione delle componenti ambientali a cui dedicare specifico approfondimento¹, la quale viene condotta sulla base delle risultanze della fase conoscitiva, del confronto con casi analoghi e delle evidenze fenomenologiche; riferimenti metodologici in tal senso sono presenti, tra gli altri, nella “*Guida alla determinazione del campo di applicazione – scoping - della Valutazione d'Impatto ambientale*”, edita nel 1996 dalla Commissione Europea - Direzione Generale XI, nel “*Sistema di Liste di controllo*” elaborate dalla Società Italiana di Ecologia nel 1990.

In base a tali riferimenti le componenti ambientali usualmente coinvolte da una nuova previsione urbanistica in ambito urbano sono così individuabili:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ■ Atmosfera | ■ Ambiente idrico |
| ■ Suolo e sottosuolo | ■ Mobilità e traffico autoveicolare |
| ■ Paesaggio | ■ Flora, fauna ed ecosistemi |
| ■ Inquinamento acustico | ■ Inquinamento elettromagnetico |
| ■ Inquinamento luminoso | ■ Radiazioni ionizzanti |
| ■ Rifiuti | ■ Risorse primarie ed energia |
| ■ Salute pubblica ed aspetti socio-culturali | |

All'interno di questo insieme generale il Rapporto Preliminare seleziona le sole componenti ambientali che possono essere interessate dagli effetti del piano urbanistico/variante in esame. I criteri di analisi e rappresentazione di ciascuna

¹ Schmidt di Friedberg-Malcevski, “*Guida agli studi di impatto ambientale*”, 1998

componente ambientale – a livello comunale o locale – variano coerentemente con la tematica esaminata.

Nel caso in esame, stanti i contenuti specifici del PUGSS e l'assenza di previsioni di opere o interventi autonomi rispetto alle più generali previsioni del Piano di Governo del Territorio vigente, già sottoposte a valutazione ambientale, ulteriori approfondimenti rispetto alle analisi esposte nel Rapporto Ambientale VAS del PGT vengono omesse.

5.3. EFFETTI AMBIENTALI DEL PUGSS

5.3.1. Valutazioni di sintesi

Esaminati i contenuti del PUGSS, i quali non introducono nuove previsioni di opere o interventi rispetto al PGT vigente, ma assumono un profilo complementare e di programmazione settoriale rispetto alle determinazioni del PGT vigente, già sottoposte a valutazione ambientale, non si ravvisano elementi di potenziale impatto ambientale sui quali sviluppare una trattazione specifica.

Le opere di completamento della rete dei sottoservizi per gli Ambiti di Trasformazione AT01, AT02, AT03, AT05, AT06, AT06 bis, AT07 e AT07, nonché quelle relative alle aree sottoposte a pianificazione attuativa diversa (PA, PL, ERP, PII), si configurano quali interventi all'interno o in stretta contiguità al tessuto urbanizzato di Tradate, che per loro natura esulano dagli aspetti di rilevanza strategica, a scala urbanistica, rispetto ai quali la VAS è chiamata ad esprimersi.

L'attivazione di cantieri per la posa di reti nel sottosuolo determinerà, come è evidente, effetti ambientali a livello locale, quali, essenzialmente, effetti temporanei sulla viabilità, emissioni acustiche, e movimentazioni di mezzi d'opera; tuttavia, questi temi assumono un profilo strettamente tecnico-operativo, senza intercettare il piano del giudizio di sostenibilità sulle scelte urbanistiche nel quale il ruolo della VAS si colloca.

Dette opere ed interventi verranno, peraltro, realizzati contestualmente alle iniziative di trasformazione urbanistica alle quali si accompagnano, le quali sono già state oggetto di valutazione ambientale favorevole, e assumono rispetto alle stesse entità secondaria, tale da non fornire i presupposti per un approfondimento nel merito degli effetti ambientali attraverso una procedura di VAS dedicata.

Diversa trattazione richiede la previsione di completamento del sistema di smaltimento fognario per l'AT04 e in generale per quanto attiene C.na San Bernardo.

I tre scenari di intervento considerati presentano differenti implicazioni di carattere ambientale:

- **Allacciamento per caduta al collettore consortile di Via Monte San Michele**

La soluzione non necessita di pompaggio in pressione dei reflui, ma potrebbe avvenire per caduta collettando gli scarichi dell'intero quartiere verso il collettore consortile che passa a Sud lungo Via Monte San Michele, a una distanza lineare di circa 1 km dalla frazione.

Le principali criticità ambientali sono riferite alla necessità di oltrepassare consistenti aree boscate, individuate dallo stesso Piano di Indirizzo Forestale provinciale, con l'abbattimento di alberi e la determinazione di effetti, sia pure transitori, durante la fase di cantiere.

La prevista realizzazione della “Varesina bis”, con il tracciato stradale S9A e S30 individuato dal PTCP della Provincia di Varese che scorre parallelamente al Torrente Fontanile, potrebbe costituire un tracciato ottimale da seguire con la nuova linea di smaltimento reflui, al fine di non incidere ulteriormente sulle aree agricole e boscate. Tuttavia, lo sviluppo complessivo dell'opera si aumenterebbe, in questo caso, a una lunghezza di circa 1,5 km.

L'effettiva fattibilità e gli eventuali tempi di realizzazione dell'opera viaria citata permangono, inoltre, al momento incerti.

- **Allacciamento in pressione alla rete in corrispondenza di Viale dello Sport**

Ancora nell'ipotesi di allacciamento alla rete di drenaggio esistente, il percorso più breve è quello che si collega con la linea che arriva in Viale dello Sport, ove è presente una linea di fognatura nera, mentre per le acque bianche è presente uno scarico nel Torrente Fontanile.

Questa soluzione si accompagna all'esigenza di attraversamento del Torrente Fontanile, con i correlati effetti ambientali, sia pure transitori; nonché alla necessità di realizzare una vasca di accumulo e un allacciamento in pressione, con la conseguente occupazione di spazi, che pure al momento non sono individuati.

La soluzione in pressione implica inoltre, come è evidente, assorbimenti di energia.

- **Realizzazione di un sistema di smaltimento indipendente (fitodepurazione e subirrigazione)**

L'ultima soluzione ipotizzata si riferisce alla realizzazione di un sistema di fitodepurazione direttamente asserervito alla C.na San Bernardo, adeguatamente dimensionato ed eventualmente associato ad altre modalità di depurazione delle acque e successiva subirrigazione.

I maggiori limiti sotto il profilo ambientale di questa soluzione sono riconducibili, in via generale, a: esigenza di ingenti superfici affinché il processo di fitodepurazione possa essere efficace; emissione odorigene dai bacini di fitodepurazione; proliferazione di insetti e altri animali infestanti.

Le ipotesi relative al sistema di smaltimento/trattamento dei reflui di C.na San Bernardo non si configurano, allo stato attuale, quale previsioni per le quali sia in atto una fase di progettazione, ancorché preliminare, dalla quale scaturiscano elementi dimensionali e localizzativi, ma rimangono connesse, anche sotto il profilo della fattibilità economica, all'attuazione dell'Ambito di Trasformazione AT04.

Lo stesso scenario temporale rimane pertanto non determinato, con variabili significative che permangono indefinite rispetto alla selezione di una o di altra delle opzioni considerate in relazione alla valutazione degli effetti ambientali degli interventi.

Una valutazione di merito sotto il profilo ambientale può solo limitarsi, pertanto, a considerazioni di profilo generale, senza poter delineare elementi utili per una selezione dell'alternativa progettuale.

Poste queste valutazioni di sintesi, e fermi restando i contributi che potranno pervenire in sede di Conferenza di Verifica, è possibile assumere il PUGSS in esame privo di contenuti progettuali o previsionali a cui siano direttamente riconducibili esternalità ambientali significative o modificazioni percepibili nello stato dei luoghi.

5.4. EFFETTI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000

5.4.1. Relazioni tra le previsioni del PUGSS e SIC/ZPS

Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema relazionale da un punto di vista funzionale, al quale afferiscono le aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i territori ad esse contigui indispensabili per garantirne la connessione ecologica.

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare i siti in cui vivono le specie ornitiche di cui all'allegato 1 della Direttiva e per garantire la protezione delle specie migratrici nelle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar). I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di mantenere o ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie (allegato 2 della Direttiva) in uno stato di conservazione soddisfacente. Le ZSC sono l'evoluzione dei proposti SIC (pSIC) e ZPS individuati a seguito della redazione dei piani di gestione predisposti e approvati dalle comunità locali attraverso le deliberazioni dei Comuni in cui ricadono le zone.

Per la conservazione dei siti, l'art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l'art. 5 del D.P.R. 357/97 prevedono la procedura di Valutazione di Incidenza, finalizzata a tutelare la Rete Natura 2000 da possibili perturbazioni esterne negative: ad essa sono sottoposti tutti i piani o progetti che possono avere incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000. La DGR della Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi ha ulteriormente precisato (cfr. Allegato 2 della DGR) l'esigenza di un raccordo tra le procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, definendo le modalità per lo svolgimento di un unico procedimento coordinato.

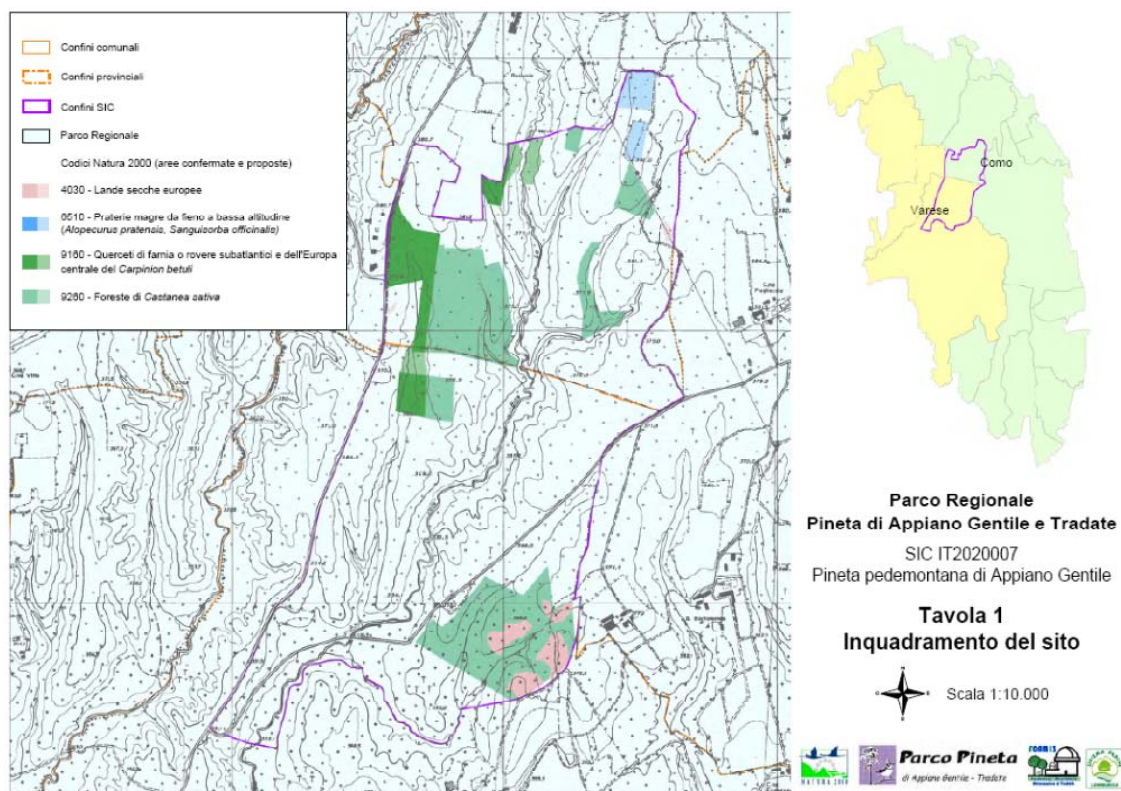
L'eventuale esigenza di svolgimento della Valutazione di Incidenza è previsto che venga esaminata congiuntamente alle più generali attività di verifica di assoggettabilità a VAS di cui al presente elaborato.

Il territorio comunale di Tradate è interessato dalla presenza dei seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE):

- SIC IT2020007 “Pineta Pedemontana di Appiano Gentile” con Ente gestore il Parco Naturale Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate

Il SIC Pineta Pedemontana di Appiano Gentile è interamente ricompreso nel territorio del Parco e ne condivide la porzione più tipicamente forestale. Al suo interno sono presenti quindi ambienti prevalentemente boschivi, completati da contenute porzioni di aree aperte denominate brughiere. L'unico corso d'acqua perenne è il torrente Antiga, nel settore nord-orientale.

A Ovest il SIC è delimitato dalla SP 19, nella porzione Sud-Est è attraversato dalla SP 27 di collegamento fra Tradate e Appiano Gentile, mentre a Nord-Est è caratterizzato dal passaggio di una linea elettrica ad alta tensione, che ne determina le tipologie vegetazionali e gli ambienti.



SIC IT2020007 – Individuazione geografica

Gli effetti delle azioni del Piano di Governo del Territorio su queste aree sono stati valutati all'interno del relativo Studio di Incidenza.

Esaminati i contenuti del PUGSS in precedenza richiamati, considerata la natura delle future opere connesse alla realizzazione/completamento delle reti dei sottoservizi sul territorio comunale e le distanze intercluse rispetto all'area di delimitazione del SIC, si escludono potenziali relazioni dirette o indirette sul sito. In relazione agli scopi della presente analisi, nel rimandare alle Autorità competenti la decisione finale di merito, non si ravvisano pertanto elementi per l'assoggettabilità del PUGSS in esame alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore più sopra richiamate.

5.5. LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

5.5.1. Il processo di partecipazione pubblica al procedimento

In concomitanza all'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità del PUGSS a VAS, l'Autorità competente ha provveduto a pubblicare apposito avviso con il quale si sono individuati i settori del pubblico interessati all'iter decisionale e le modalità per la loro partecipazione.

Le eventuali risultanze dell'iniziativa potranno essere discusse in occasione della Conferenza di Verifica.

6. CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA VAS

6.1. RIFERIMENTI METODOLOGICI

In relazione a quanto richiamato circa i contenuti del PUGSS e della relativa variante urbanistica sul Piano dei Servizi vigente, si evidenzia come la stessa:

- a) non costituisca quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche relative alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi.

Il PUGSS in esame non rientra dunque tra le tipologie di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., richiamate al Cap. 2; la fattispecie esula pertanto dall'ambito più generale di applicazione della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE. Una valutazione ambientale può divenire necessaria qualora l'Autorità competente individui possibili impatti significativi sull'ambiente.

6.2. CONSIDERAZIONI SUGLI IMPATTI AMBIENTALI E CONCLUSIONI

Alla luce di quanto in precedenza espresso si sintetizza come segue la relazione tra il PUGSS in esame ed il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti:

- I contenuti del PUGSS/variante al Piano dei Servizi non ricadono entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, non costituendo il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; la proposta di PUGSS non definisce, infatti, quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. (VIA), nè le nuove previsioni urbanistiche sottendono possibili effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000);
- Le valutazioni di carattere ambientale non hanno evidenziato potenziali fattori di perturbazione ambientale tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale, dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di interferenza ambientale: gli effetti attesi assumono entità non significativa ed in ogni caso ricompresi entro quelli delle più generali previsioni del PGT vigente, già sottoposte a valutazione ambientale favorevole.

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi richiamati ed il quadro di senso d'insieme che essi esprimono, non si ravvisano nel PUGSS di Tradate contenuti e correlati effetti ambientali tali da incidere sulle scelte a scala urbanistica rispetto alla quale la Valutazione Ambientale Strategica è chiamata ad esprimersi.

Fermi restando gli eventuali approfondimenti settoriali che potranno accompagnare le fasi di attuazione, ove richiesti in sede di Conferenza di Verifica dagli Enti ed Autorità coinvolti, in relazione allo stato attuale dei contenuti programmatici definiti dal PUGSS non si ravvisano elementi per una ulteriore e più ampia fase di Valutazione Ambientale Strategica, potendosi pertanto determinare l'esclusione del Piano dal procedimento VAS nei termini di legge.

La determinazione finale di esclusione dalla VAS è in ogni caso rimessa all'Autorità competente designata.